



POR FESR LAZIO 2007-2013 - ASSE I
MISURE PER FAVORIRE L'ACCESSO DELLE IMPRESE REGIONALI
AL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO DELLA UE (VII PQ)

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI
RICHIESTE DI CONTRIBUTO

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La Regione Lazio intende sostenere la competitività del sistema produttivo regionale favorendo l'accesso delle imprese regionali al Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo (Settimo Programma Quadro) - esclusivamente per le categorie "Cooperazione" e "Capacità" - al Programma Orizzonte 2020 ed al Programma per la competitività delle PMI (CIP e COSME) mediante un insieme coordinato di interventi finalizzati a fornire un adeguato sostegno finanziario ai potenziali beneficiari che investono nell'elaborazione di proposte di attività di ricerca, in particolare nelle azioni propedeutiche e necessarie alla loro predisposizione.

Scopo del presente avviso è quello di indurre i potenziali beneficiari a cambiare il proprio comportamento, stimolandoli ad accrescere il livello di attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione e a realizzare progetti o attività di RSI che diversamente non sarebbero stati realizzati o lo sarebbero stati in misura più limitata. Coerentemente, quindi, con gli orientamenti della Commissione, gli aiuti all'attività di RSI dovrebbero aumentarne, in termini di scala, portata, importi di spesa e ritmo.

Inoltre, il presente avviso è coerente con il Programma Strategico Regionale per la Ricerca, l'Innovazione ed il Trasferimento Tecnologico 2011 - 2013, di cui all'art. 10 della Legge Regionale 4 agosto 2008 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, già deliberato dalla Giunta Regionale con DGR n. 287 del 17 giugno 2011 e adottato dal Consiglio Regionale il 25 luglio 2012, che prevede nell'ambito dell'obiettivo strategico 1 - "Sostegno all'innovazione della struttura produttiva e al trasferimento tecnologico" l'azione 1.3.2 "Partecipazione delle PMI a bandi europei e nazionali" da realizzarsi, tra l'altro, attraverso il contributo alle spese per la preparazione di proposte progettuali e per la partecipazione a bandi di gara europei e nazionali.

2. Con il presente Avviso si disciplinano i criteri, le condizioni e le modalità di concessione degli interventi agevolativi previsti a valere sull'Asse I del POR FESR Regione Lazio 2007-2013, in coerenza con quanto previsto dall'attività I.1- "Potenziamento e messa in rete delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico".

3. Al fine di attuare la fase operativa della programmazione, la Regione Lazio invita a presentare richieste di contributo sulla base di quanto specificato negli articoli seguenti.



Art. 2 - Soggetti destinatari

1. Le richieste di contributo possono essere presentate da **microimprese, piccole e medie imprese**¹ di produzione e/o di servizi alla produzione aventi sede e/o unità produttiva nel territorio regionale iscritta nel certificato camerale al momento della domanda. In ogni caso le attività svolte e finanziate dovranno essere riconducibili alla sede o stabilimento regionale.

Le **grandi imprese** aventi sede e/o unità produttiva nel territorio regionale sono ammesse a partecipare alle attività di cui al comma 4 dell'articolo 5 mentre potranno essere ammesse alle attività di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 esclusivamente nell'ambito di progetti condotti in stretta collaborazione con le PMI regionali di cui sopra al fine di produrre effetti positivi sulle imprese di minore dimensione coinvolte e sullo sviluppo economico locale.

Le Università della Regione Lazio, i Centri di ricerca e i Parchi Scientifici e Tecnologici regionali sono ammessi a partecipare alle attività di cui al comma 4 dell'articolo 5 mentre potranno essere ammessi alle attività di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 esclusivamente nell'ambito di progetti condotti in stretta collaborazione con le PMI regionali di cui sopra al fine di produrre effetti positivi sulle imprese di minore dimensione coinvolte e sullo sviluppo economico locale.

2. I soggetti destinatari devono:

- a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
- b) operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 18 settembre 2007, n. 16 "*Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare*";
- c) aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
- d) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii.;
- e) rispettare le disposizioni contenute nell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 (come modificata dalla Legge n. 217 del 2010) che prevedono obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

3. Sono esclusi dalle agevolazioni:

- a) i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (clausola Deggendorf);
- b) le "imprese in difficoltà", come definite dagli *Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà*, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C244 del 1.10.2004;

¹ Rientranti nella definizione di PMI ai sensi dell'allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L214 del 9 agosto 2008.



c) i soggetti per i quali non è consentita la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490).

Art. 3 – Settori di attività ammissibili

1. Sono ammissibili le imprese operanti in tutti i settori di attività della classificazione ATECO 2007, ad esclusione di quelli di seguito indicati, nel rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 1 del Reg. (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) e del Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (Regolamento *de minimis*).

Sono esclusi i seguenti settori di attività:

A – Agricoltura, Silvicultura e Pesca;

G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli;

H – Trasporto e magazzinaggio (limitatamente ai codici 49.32 – 49.39 – 49.42 – 52.21 – 53);

I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;

K – Attività finanziarie e assicurative;

L – Attività immobiliari;

N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese;

O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;

P – Istruzione;

T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;

U – Organizzazioni extraterritoriali.

2. Il codice di attività ATECO 2007 prevalente dell'impresa richiedente dovrà essere dimostrato in fase di rendicontazione delle spese mediante la produzione dell'ultima dichiarazione dei redditi completa della dichiarazione IVA che dovrà coincidere con quello prevalente risultante nei registri camerali (non può essere imputato alla singola unità produttiva).

3. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla L.R. 24 dicembre 2008, n. 25, i progetti oggetto della richiesta di finanziamento debbono essere inequivocabilmente ed in via esclusiva rivolti all'ambito applicativo civile e comunque non riguardare i materiali di armamento come definiti dall'art. 2 della Legge 9 luglio 1990 n. 185 e successive modifiche.

Art. 4 - Ambito territoriale

Intero territorio regionale.

Art. 5 – Contenuti dei programmi di investimento



1. Ai sensi e per le finalità esplicitati all'art. 1, le attività finanziabili possono essere riferibili ad una o più delle seguenti tipologie:

A. Reti di collaborazione per "ricerca partner".

B. Sostegno alla predisposizione di progetti nell'ambito del Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo.

C. Qualificazione per la partecipazione al Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo.

2. A- Reti di collaborazione per "ricerca partner" nell'ambito del VII Programma Quadro.

L'iniziativa sostiene la creazione e la gestione di reti di collaborazione tra PMI, anche insieme a grandi imprese e centri di ricerca nazionali ed internazionali, finalizzate alla "ricerca partner" per la partecipazione al VII Programma Quadro in funzione di obiettivi scientifici e tecnologici ricadenti esclusivamente nei temi delle categorie "Cooperazione" e "Capacità" del Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo.

L'iniziativa pertanto non finanzia le attività di ricerca in quanto tali.

3. B - Sostegno alla predisposizione di progetti nell'ambito del VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo

L'iniziativa sostiene le attività di assistenza tecnica fornita da specialisti di comprovata esperienza nel settore per la predisposizione di progetti da presentare in partenariato nei temi delle categorie "Cooperazione" e "Capacità" del Programma Quadro. Sostiene inoltre la predisposizione di analisi e studi finalizzati alla verifica dell'originalità dell'idea progettuale.

4. C - Qualificazione per la partecipazione al Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo - Settimo Programma Quadro e/o Orizzonte 2020 - ed al Programma quadro per la competitività e l'innovazione - CIP e COSME - mediante Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione

L'iniziativa sostiene l'acquisizione di servizi specialistici relativi alle modalità di partecipazione al Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo erogati in favore del personale altamente qualificato impiegato presso le imprese beneficiarie. I servizi di formazione e di consulenza sull'uso delle norme devono essere esclusivamente incentrati sulla predisposizione di proposte nei temi delle categorie "Cooperazione" e "Capacità" del Settimo Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo e/o nei temi delle priorità "Leadership Enabling & Industrial Technologies - LEITs" e "Societal Challenges - Scs" del Programma Orizzonte 2020, alla loro gestione ed alla relativa rendicontazione delle attività svolte, ancorché propedeutici allo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi 2 e 3. Gli stessi servizi possono inoltre essere finalizzati alla conoscenza e all'utilizzo degli strumenti di Innovation Management dell'iniziativa della Commissione europea "IMP³rove"² e del Programma COSME".

Art. 6 – Spese ammissibili e Contributi concedibili

1. Reti di collaborazione per "ricerca partner".

Sono ammissibili le seguenti spese sostenute dalle imprese:

² IMP³rove è un'iniziativa della Commissione europea nell'ambito del Programma quadro per la competitività e l'innovazione finalizzata ad aumentare le capacità di innovazione delle PMI. E' uno strumento di valutazione che permette alle aziende di verificare direttamente il rapporto tra status dell'Innovation Management e posizione competitiva sul mercato di riferimento. In particolare le Piccole e Medie Imprese possono constatare ed esaminare le proprie performance di Innovation Management rispetto alle compagnie dello stesso settore industriale, dello stesso Paese o della stessa grandezza.



Unione europea



- A) spese di viaggio e soggiorno dei ricercatori nel caso che operino fuori sede e per il tempo strettamente necessario alla conduzione delle attività svolte presso i potenziali *partner* propedeutiche al progetto e alla redazione della proposta sul Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo, attestate mediante documentazione probante (*registri di presenza presso le strutture partner, verbali di riunione datati e siglati da tutti i partecipanti, fatture, ordini di servizio etc.*);
- B) spese di coordinamento propedeutiche alla presentazione del progetto, dimostrate mediante la produzione di documentazione probante (*quali ordini di servizio e piani di attività dell'azienda richiedente sottoscritti dagli uffici responsabili e validati dal legale rappresentante, verbali di riunione datati e siglati da tutti i partecipanti, fatture etc.*);
- C) spese per analisi, studi e ricerche propedeutiche alle attività di ricerca ed univocamente correlati e necessari ai fini della determinazione degli ambiti di indagine necessari alla predisposizione del progetto (*fatturate e quietanzate*).

Ai fini della loro ammissibilità le attività rendicontate dovranno essere svolte da personale interno altamente qualificato con adeguato *curriculum* ovvero da personale esterno altamente qualificato appositamente contrattualizzato³.

Sia per le PMI che per le GI le attività di "*ricerca partner*" sono finanziate ai sensi del Reg.1998/06 in regime "de minimis" nella misura del 75% dei costi ammissibili, fino alla concorrenza massima di 20.000,00 (ventimila) euro di contributo per soggetto richiedente per progetto.

I contributi cumulati relativi alle voci di cui ai punti a) e b) non possono essere superiori a 10.000,00 (diecimila) euro.

Le Università, i Centri di ricerca, i Parchi Scientifici e Tecnologici accedono alle stesse condizioni.

Il contributo viene erogato secondo le seguenti modalità:

- 100% del contributo ammissibile quale *success fee* esclusivamente qualora le attività svolte abbiano condotto alla presentazione di un progetto che sia stato valutato positivamente dalla Commissione europea con un punteggio pari o superiore a 10/15 (dieciquindicesimi) ancorché non finanziato nell'ambito del Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo⁴.

2. Sostegno alla predisposizione di progetti nell'ambito del Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo.

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dal coordinatore del progetto (con le caratteristiche indicate all'art. 2 del presente avviso) per i seguenti servizi di consulenza specialistica:

1. servizi di consulenza svolti da professionisti esperti necessari alla compilazione del progetto sugli appositi Format previsti dal Programma Quadro;
2. servizi di consulenza svolti da professionisti esperti per la verifica dell'originalità dell'idea progettuale e l'attività di *reporting* sullo stato dell'arte necessaria alla predisposizione della proposta.

³ Definizione ex art. 30 del Reg. CE 800/2008: «*personale altamente qualificato*»: ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale.

⁴ Nel caso di *Call* strutturate in due *Stage*, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, sarà considerata esclusivamente la proposta completa e definitiva approvata dalla Commissione successivamente al secondo *Stage*.



I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni, fatturati e quietanzati.

La natura di detti servizi non deve essere continuativa o periodica e non deve rappresentare gli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale, la pubblicità.

Le attività sono finanziate ai sensi del REG. CE n. 800/2008, art. 32 "Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica":

- per le PMI, nella misura del 75% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale fino alla concorrenza massima di 10.000,00 (diecimila) euro di contributo per soggetto richiedente per progetto;
- per le GI nella misura del 65% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 40% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale, fino alla concorrenza massima di 10.000,00 (diecimila) euro di contributo per soggetto richiedente per progetto.

Le Università, i Centri di ricerca, i Parchi Scientifici e Tecnologici accedono alle stesse condizioni delle Grandi Imprese.

Il contributo viene erogato secondo le seguenti modalità:

- 100% del contributo ammissibile quale *success fee* esclusivamente qualora le attività svolte abbiano condotto alla presentazione di un progetto che sia stato valutato positivamente dalla Commissione europea con un punteggio pari o superiore a 10/15 (dieciquindicesimi) ancorché non finanziato nell'ambito del Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo⁵.

3. Qualificazione per la partecipazione al Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo (Settimo Programma Quadro e Orizzonte 2020) ed al Programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP e COSME) mediante servizi di consulenza in materia di innovazione.

Sono ammissibili i costi (fatturati e quietanzati) sostenuti dal soggetto beneficiario per i servizi di consulenza in materia di innovazione e di consulenza sull'uso delle norme necessari per la predisposizione di proposte nell'ambito del Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo (Settimo Programma Quadro e Orizzonte 2020), alla loro gestione ed alla relativa rendicontazione delle attività svolte; sono altresì ammissibili i servizi di analisi e di consulenza sull'uso delle norme finalizzati alla conoscenza e all'utilizzo degli strumenti di Innovation Management dell'iniziativa della Commissione europea "IMP³rove" e del Programma COSME.

Le attività dovranno essere svolte nell'ambito di un programma di attività unitario tenuto da personale NCP italiano (*National Contact Point* della Commissione) del Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo⁶ per almeno il 50% dei moduli e/o del monte ore di attività prevista e rendicontata.

Non sono considerati ammissibili altri costi connessi quali, ad esempio, eventuali spese di viaggio e soggiorno sostenuti dai potenziali beneficiari ai fini della partecipazione alle attività erogate dai fornitori.

Le attività sono finanziate ai sensi del REG. CE n. 1998/2006 "de minimis" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L379 del 28 dicembre 2006:

⁵ Nel caso di *Call* strutturate in due *Stage*, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, sarà considerata esclusivamente la proposta completa e definitiva approvata dalla Commissione successivamente al secondo *Stage*.

⁶ I Punti di Contatto nazionali (*National Contact Point*) sono nominati dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) e riconosciuti dalla Commissione Europea. La rete dei Punti di contatto nazionali è una struttura riconosciuta dalla Commissione Europea, presente in tutti i 27 Stati Membri, i Paesi associati al VIIPQ e in alcuni paesi terzi, deputata a fornire assistenza ed informazioni su tutti gli aspetti relativi al VIIPQ (Priorità tematiche, strumenti finanziari, procedure amministrative). L'elenco è disponibile sul sito del CORDIS al seguente indirizzo http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html



- per le PMI, nella misura del 75% dei costi ammissibili, nel limite di 2.000,00 (duemila) euro di contributo per singolo dipendente partecipante fino alla concorrenza massima di 10.000,00 (diecimila) euro di contributo;
- per le Grandi Imprese, nella misura del 65% dei costi ammissibili, nel limite di 2.000,00 (duemila) euro per singolo partecipante fino alla concorrenza massima di 10.000,00 (diecimila) euro di contributo.

Le Università, i Centri di ricerca, i Parchi Scientifici e Tecnologici accedono alle stesse condizioni delle Grandi Imprese.

4. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda. Le spese ammissibili si intendono al netto dell'IVA e di eventuali altri oneri.

Art. 7 – Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse tramite il presente Avviso non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, così come previsto dell'art. 2, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 *“Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”* (pubblicato sulla GU n. 294 del 17 dicembre 2008).

Art. 8 - Modalità di presentazione delle domande

1. La procedura di accesso alle agevolazioni è automatica, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

La procedura è articolata in due fasi:

- Fase 1 “Domanda”. Nella prima fase i soggetti interessati a beneficiare degli incentivi previsti dal presente avviso pubblico inoltrano specifica domanda cartacea secondo le modalità indicate ai successivi commi 2 e 3;

- Fase 2 “Rendicontazione”. Nella seconda fase – cui potranno accedere esclusivamente i soggetti che avranno svolto l'attività di cui alla lettera C dell'articolo 5, comma 1 e i soggetti che avranno presentato un programma di cui alle lettere A e B dell'articolo 5, comma 1 che sia stato valutato positivamente con punteggio pari o superiore a 10/15 (dieci quindicesimi) dalla Commissione europea – dovranno essere rendicontate le spese sostenute secondo le modalità previste dal successivo articolo 10 nel rispetto delle indicazioni fornite all'articolo 9 per ognuna delle attività realizzate.

2. I soggetti interessati possono presentare più di una domanda. Relativamente alle attività di cui alle lettere A e B dell'articolo 5, comma 1, possono essere presentate più domande dalla stessa impresa a valere su diverse *Call* nell'ambito del Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo. In tal caso i limiti di importo massimi ammissibili indicati al precedente articolo 6, commi 1 e 2, sono riferiti ad ogni singolo progetto ammesso e valutato positivamente dalla Commissione europea con il punteggio pari o superiore a 10/15 (dieci quindicesimi).

Relativamente all'attività di cui alla lettera C dell'articolo 5, comma 1, possono essere presentate anche più domande dallo stesso soggetto fermo restando che i contributi non potranno comunque eccedere il limite



massimo di 10.000,00 euro complessivi per beneficiario indipendentemente dal numero di domande presentato nell'arco di tempo in cui il presente avviso pubblico resterà aperto.

Per le attività di cui alle lettere A e B dell'articolo 5, comma 1 le domande dovranno essere inviate prima dei termini di chiusura delle specifiche *Call* del Settimo Programma Quadro cui l'iniziativa si riferisce. Per le attività di cui alla lettera C dell'articolo 5, comma 1 le domande dovranno essere inviate prima dell'inizio delle attività previste.

3. I soggetti interessati dovranno trasmettere domanda a Sviluppo Lazio Spa secondo l'apposito modello che verrà pubblicato successivamente alla pubblicazione del presente avviso all'indirizzo indicato al successivo comma 4, completa della seguente documentazione:

- 1) copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del richiedente;
- 2) limitatamente alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6, i richiedenti dovranno allegare il piano delle attività (*Executive summary* - allegato 2, sezione 1) per le quali si richiede il finanziamento che descriva l'ambito del Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo all'interno del quale l'iniziativa si colloca, la *Call* di riferimento, il partenariato progettuale, le modalità di svolgimento delle attività, gli eventuali soggetti erogatori di servizi, i nominativi del personale coinvolto nelle attività ed i costi previsti;
- 3) limitatamente all'attività di cui al comma 3 dell'art. 6, i richiedenti dovranno allegare il programma delle attività (allegato 2, sezione 2) con l'indicazione dei soggetti erogatori di servizi, la sede delle attività ed il periodo di svolgimento (date di svolgimento delle attività), i nominativi del personale coinvolto ed i costi dei servizi;
- 4) l'indirizzo di posta certificata aziendale attraverso la quale avverranno le comunicazioni fra Sviluppo Lazio e beneficiari (allegato 1).

L'inoltro delle domande potrà aver luogo dal giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione del modello di domanda sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio fino al 31/12/2013, ovvero fino ad esaurimento delle risorse finanziarie stanziata.

L'invio delle domande a Sviluppo Lazio è obbligatorio e necessario ai fini dell'ottenimento degli eventuali contributi ritenuti ammissibili in sede di rendicontazione e non rappresenta titolo di priorità.

L'effettivo diritto all'ottenimento delle agevolazioni per le spese per le quali è richiesto il contributo è verificato da Sviluppo Lazio in sede di rendicontazione delle spese.

4. Le domande dovranno essere spedite, tramite raccomandata a/r al seguente indirizzo:

Sviluppo Lazio S.p.A.
 POR FESR 2007-2013 - VII Programma Quadro
 Via Vincenzo Bellini, 22
 00198 Roma

Non saranno ritenute ammissibili le domande presentate in modo difforme, prive della firma sul modello di domanda e riportanti erronea o parziale presentazione dei dati e dei documenti richiesti.



Sviluppo Lazio S.p.A. provvederà all'acquisizione della documentazione ed allo svolgimento delle relative procedure di gestione e comunicherà ai richiedenti l'avvenuto ricevimento della documentazione ed i relativi estremi di identificazione della stessa.

5. Qualora Sviluppo Lazio lo reputi necessario, potrà chiedere chiarimenti relativi alla documentazione trasmessa. Non sono comunque ammesse integrazioni.

6. Qualora la domanda dovesse risultare non ammissibile o non redatta sull'apposita modulistica o incompleta negli aspetti rilevanti o il potenziale beneficiario non abbia risposto alla richiesta di chiarimenti di cui al precedente comma 5, Sviluppo Lazio provvederà al respingimento della domanda attraverso specifica comunicazione ai sensi dell'art. 10 della Legge 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii.

Art. 9 - Realizzazione delle attività

1. Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese dovranno riferirsi ad attività svolte successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni.

2. Per quanto riguarda le attività di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 5 (*Reti di collaborazione per "ricerca partner" e Sostegno alla predisposizione di progetti nell'ambito del Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo*) le spese devono essere relative ad attività realizzate entro la data di presentazione della proposta alla Commissione e fatturate e quietanzate al massimo entro i 60 giorni successivi a tale data. Le spese dovranno essere successivamente rendicontate a Sviluppo Lazio secondo le procedure indicate al successivo articolo 10 entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data di ricezione dell'*Evaluation summary report*. Il mancato rispetto dei termini indicati dal presente comma comporta l'inammissibilità delle spese.

3. Per quanto riguarda le attività di cui al comma 4 dell'art. 5 (*Qualificazione per la partecipazione al Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo - Settimo Programma Quadro e Orizzonte 2020 - ed al Programma quadro per la competitività e l'innovazione - CIP e COSME - mediante Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione*) le spese devono essere fatturate, quietanzate e rendicontate a Sviluppo Lazio al massimo entro i 60 giorni successivi dal termine delle attività previste dal programma. Il mancato rispetto dei termini indicati dal presente comma comporta l'inammissibilità delle spese.

4. Le modalità di pagamento ammissibili per il riconoscimento delle spese relative alle attività svolte sono quelle previste dalla normativa vigente e di seguito indicate:

- a) Bonifico bancario
- b) Ricevuta Bancaria (RiBa)
- c) Bollettino postale (tramite conto corrente postale)
- d) Vaglia postale (tramite conto corrente postale).

Le spese rendicontate sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate non saranno considerate ammissibili.

Art. 10 – Rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni



1. I contributi saranno erogati in un'unica soluzione dietro presentazione di apposita richiesta da parte dei soggetti beneficiari, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredata dalla seguente documentazione:

- elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di servizi afferenti al programma di spesa relativo alle attività di cui al precedente articolo 6, ordinato per singola categoria di spesa, in ordine cronologico e relativa indicazione delle modalità di pagamento e della data di esecuzione dell'operazione;
- copia conforme all'originale (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del DPR 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori;
- copia conforme all'originale dei titoli di pagamento (bonifici bancari/postali etc) e degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti;
- limitatamente alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6:
 - o copia conforme all'originale dell'*EPPS 'proposal submitted' notice*;
 - o copia conforme all'originale dell' *"Acknowledgement of receipt"*;
 - o copia conforme all'originale dell'*Evaluation summary report*;
 - o la documentazione probante l'effettivo svolgimento delle attività indicata all'articolo 6.
- limitatamente alle attività di cui al comma 3 dell'art. 6,
 - o attestato di partecipazione nominativo rilasciato dal soggetto erogatore di servizi per le attività di formazione (in originale);
 - o programma del corso comprensivo dei nominativi dei docenti;
 - o attestazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del soggetto erogatore dei servizi che le attività fatturate (per le quali il beneficiario richiede il contributo) sono state erogate per almeno il 50% da personale NCP del VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo della Commissione comprensiva dei nominativi del personale NCP coinvolto con allegata la copia conforme all'originale delle lettere di incarico al personale NCP ed al personale coinvolto nell'erogazione delle attività del servizio, complete delle indicazioni delle attività da svolgere ed il loro peso percentuale sui servizi complessivamente resi all'azienda cliente;
- originale delle quietanze di pagamento sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa fornitrice (o altro soggetto fornitore) secondo il fac-simile predisposto da Sviluppo Lazio;
- copia conforme all'originale del libro unico.

2. Il contributo è soggetto a riduzione nel caso di irregolarità oppure nei casi di non conformità parziale della documentazione di spesa presentata.

3. Sono considerate non ammissibili le richieste di erogazione:

- per attività difformi da quelle rappresentate in sede di prenotazione delle risorse;
- per attività svolte successivamente al 31/12/2013;
- per il mancato rispetto dei limiti temporali indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 9.

4. Le linee guida e la modulistica per la rendicontazione saranno rese disponibili sul sito di Sviluppo Lazio.



Art. 11 – Risorse finanziarie

Le risorse stanziare per il presente Avviso sono pari ad € 2.000.000,00, in attuazione dell'Attività 1 – "Potenziamento e messa in rete delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico" dell'Asse I "Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva" del POR FESR Lazio 2007-13.

Art. 12 - Monitoraggio e controllo

1. Sviluppo Lazio effettuerà il monitoraggio sull'utilizzo e la disponibilità dei fondi stanziati e svolgerà periodica attività di controllo. Tali attività vengono condotte, anche a campione, allo scopo di verificare il rispetto della normativa vigente, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici, il rispetto della disciplina sui regimi di aiuto.
2. Ulteriori attività di controllo potranno essere svolte direttamente dalla Direzione regionale competente, dall'Autorità di Gestione e dagli organismi incaricati del controllo operanti a livello regionale, nazionale e comunitario.
3. La documentazione contabile, costituita dai titoli originali nonché copia delle attività connesse, devono essere conservati a cura dei soggetti beneficiari nei propri uffici, per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni a partire dalla data di erogazione del contributo.

Art. 13 - Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni vengono revocate da Sviluppo Lazio nei seguenti casi:
 - a) i controlli hanno riscontrato l'esistenza di documenti irregolari o incompleti per fatti insanabili imputabili al beneficiario;
 - b) il soggetto beneficiario non fornisca la documentazione richiesta o non consenta i controlli;
 - c) l'impresa risulti assoggettata a procedure concorsuali o venga posta in liquidazione entro 3 anni (5 anni le Grandi Imprese) dall'erogazione del saldo del contributo.
2. In caso di revoca del finanziamento, Sviluppo Lazio esperisce le azioni utili al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali e, ove il fatto costituisca reato, procede alla denuncia nelle apposite sedi giurisdizionali ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 14 – Diritto di accesso e Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii.

1. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii. viene esercitato mediante richiesta scritta motivata rivolgendosi a Sviluppo Lazio all'indirizzo di cui al precedente articolo 8, con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge.
2. Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale di Sviluppo Lazio SpA.



Art. 15 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informativi ed utilizzati nell'ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
2. I beneficiari, accettando i finanziamenti, accettano quanto disposto in materia di informativa stabilito negli articoli 6 e 7 del Reg. CE 1828/2006 ove è prevista la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dell'elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell'importo de finanziamento pubblico destinato alle operazioni.
3. Il titolare del trattamento è Sviluppo Lazio SpA. I dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell'art. 29 del Dlgs n. 196/2003, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso Sviluppo Lazio all'indirizzo sopra indicato.

Art. 16 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in conformità alla quale sono stati predisposti il Programma Operativo regionale FESR 2007-2013 "Obiettivo Competitività regionale e Occupazione" approvato con Decisione della Commissione europea CE n. C(2012) 1659 in data 28/03/2012; il Programma di Politica di Sviluppo Unitaria 2007-2013 approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 50 del 16 luglio 2008.